



D.Lgs. 24/2023 - Regolamento Whistleblowing



# Sommario

1	OGO	GETTO E FINALITÀ	3
	1.1	FINALITÀ	3
	1.2	LA DISCIPLINA	3
	1.3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
	1.4	COSA È UNA SEGNALAZIONE	4
	1.5	TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE	4
	1.6	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
2	DES	STINATARI	7
	2.1	I SOGGETTI SEGNALANTI	7
	2.2	I SOGGETTI SEGNALATI	7
3	CON	NTENUTI MINIMI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	7
	3.1	CONTENUTI MINIMI	7
	3.2	MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	8
4	VAL	UTAZIONE E INDAGINI	8
5	PRI	NCIPI GENERALI E TUTELE	8
	5.1	PRINCIPIO DI NON-ESCLUSIONE	9
	5.2	TUTELA DEL SEGNALANTE	
	5.3	TUTELA DEL SEGNALATO	9
	5.4	SANZIONI	9
	5.5	CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA	10
	5.6	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10



## 1 OGGETTO E FINALITÀ

## 1.1 FINALITÀ

La finalità del Whistleblowing è quello di consentire alla Concessioni & Consulenze S.r.l. (di seguito "C&C" o la "Società") di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile.

Lo strumento di Whistleblowing contribuisce ad individuare e prevenire fenomeni di corruzione o qualsiasi forma di illecito, a diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza e a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Il Whistleblowing costituisce pertanto, uno strumento ulteriore attraverso il quale i Soggetti Segnalanti possono segnalare a specifici individui e all'Organismo di Vigilanza, una possibile reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da soggetti appartenenti o collegati ad C&C (dipendenti, ma anche fornitori, intermediari e più in generale coloro che intrattengono rapporti con C&C).

Il presente documento pertanto in estrema sintesi:

- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, ivi inclusa la tutela del Segnalante e del Segnalato.

### 1.2 LA DISCIPLINA

Il 10 marzo 2023 è stato approvato il D.Lgs. n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione". Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2023, in sostituzione della Legge 30 novembre 2017, n. 179, anche detta Legge sul Whistleblowing.

L'istituto del Whistleblowing, di origine anglosassone, nasce con l'obiettivo di prevedere un sistema di tutele nei confronti di coloro che segnalano irregolarità e/o illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ambito lavorativo.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 2023 è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema integrato di regole che si rivolge sia al settore pubblico sia a quello privato, con lo scopo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico, ovvero l'integrità dell'ente.

Le suddette segnalazioni potranno avere ad oggetto non solo le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e le violazioni del Modello Organizzativo 231, ma anche tutte le violazioni del diritto nazionale (illeciti amministrativi, contabili e penali) e del diritto europeo.

L'ambito di applicazione della disciplina in commento è stato ampliato ed è ora caratterizzato da un regime di obblighi e tutele che differisce a seconda dell'oggetto della violazione, della natura pubblica o privata del soggetto di appartenenza del segnalante, c.d. Whistleblower, nonché delle dimensioni dell'ente e dell'applicabilità a quest'ultimo del D.Lgs. 231 del 2001.



Le tutele previste per i casi di segnalazione degli illeciti di cui sopra sono state rafforzate e operano sostanzialmente su due livelli, essendo state introdotte la procedura di segnalazione mediante canali esterni e la divulgazione pubblica, che si affiancano alla procedura di segnalazione mediante canali interni, già esistente.

Al fine di incentivare il ricorso alla procedura interna, agli enti privati è richiesta l'attivazione di un canale comunicativo interno, mediante il quale i whistleblowers possano presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che permetta una gestione tempestiva ed efficace delle segnalazioni e che garantisca, al contempo, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

In caso di elusione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, l'ente deve prevedere adeguate sanzioni, oltre a quanto disposto dal Sistema Sanzionatorio, nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

### 1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 24/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- Codice Penale
- Regolamento UE 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data Protection Regulation)
- D. Lgs. 196/2003 Codice sulla protezione dei dati

### 1.4 COSA È UNA SEGNALAZIONE

Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e di supportare l'effettiva applicazione delle procedure aziendali, C&C prevede la possibilità, per la Società stessa e le sue controllate, di effettuare delle comunicazioni (di seguito anche "Segnalazioni" o"Whistleblowing"), relative a:

- episodi noti dei quali si è venuti a conoscenza, e di cui si dispone di dettagli relativi a possibili illeciti o fenomeni di frode o corruzione;
- episodi sufficientemente circostanziati, anche se non da tutti gli elementi di dettaglio, che possano fare ipotizzare una "cattiva amministrazione" e/o relativi a fenomeni che possono comportare rischi per l'azienda.

## 1.5 TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

Ai fini della presente Regolamento si possono distinguere le seguenti tipologie di segnalazione:

- <u>segnalazione anonima</u>: segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né sono individuabili in maniera univoca;
- <u>segnalazioni in malafede</u>: segnalazione priva di fondamento fatta allo scopo di arrecare danno ingiusto alla persona e/o alla società segnalata;



- <u>segnalazione generica</u>: segnalazione di contenuto talmente generico da non consentire alcuna verifica in merito alla stessa;
- <u>segnalazione relativa a fatti già noti</u>: segnalazione il cui contenuto è relativo a fatti già noti in azienda e per le quali sono state già intraprese le azioni valutative previste dalla presente procedura e dalle normative e disposizioni esterne di riferimento;
- <u>segnalazione relativa a fatti rilevanti</u>:
- che riguardano i membri degli organi sociali di C&C e/o dei suoi organi di gestione e controllo;
- per le quali sia stimabile un impatto quantitativamente e qualitativamente significativo;
- che possa comportare un impatto significativo sul Sistema di Controlli Interno e di Gestione dei Rischi.

### 1.6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione possono essere tutte le condotte illecite ivi inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Codice Penale, le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'organizzazione (*maladministration*) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Gli illeciti o le irregolarità segnalate potrebbero essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- sprechi
- nepotismo
- demansionamenti
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali
- assunzioni non trasparenti
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali
- false dichiarazioni
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
- furto di beni di proprietà della Società
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti alla Società
- falsificazione o alterazione di documenti
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, installazioni e attrezzature
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende



- falsificazione di note spese (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte)
- falsificazione delle presenze a lavoro
- rivelazione di informazioni che per loro natura o per esplicita indicazione della legge o di disposizioni aziendali hanno carattere riservato, sia che si tratti di informazioni di proprietà del Gruppo che appartenenti a terzi (es. competitor)
- utilizzo delle risorse e dei beni delle Società del Gruppo per uso personale, senza autorizzazione
- irregolarità in materia di Antiriciclaggio
- violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta
- frodi informatiche
- altre fattispecie che possono costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività specifica del settore di business di C&C.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci. Non è tuttavia necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi benché sia necessario che:

- la Segnalazione contenga elementi circostanziati di condotte illecite tali di far ritenere all'Organismo di Vigilanza, che dovrà effettuare le dovute verifiche, altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito;
- il segnalante abbia conoscenza diretta dei fatti, in ragione delle funzioni svolte, omettendo situazioni delle quali sia venuto a conoscenza indirettamente.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamene ascritti.

## È vietato in particolare:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose
- l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- l'inoltro di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun

collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale del Soggetto Segnalato

- l'inoltro di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto Segnalato
- segnalazioni in violazione della legge

C&C garantisce l'immunità per il whistleblower quando lo stesso abbia riferito di fatti corruttivi "in buona fede".



#### 2 DESTINATARI

Il presente documento si applica alla C&C. In particolare:

- il perimetro delle segnalazioni può riguardare fatti illeciti o di maladministration che si siano eventualmente verificati nell'attività operativa della Società.
- le segnalazioni possono essere effettuate, utilizzando gli appositi canali descritti nel successivo paragrafo 3, anche dai dipendenti della Società ovvero da terzi che intrattengono rapporti con la Stessa.

I destinatari del presente regolamento sono i seguenti:

#### 2.1 I SOGGETTI SEGNALANTI

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno appartenente alla Società, sia da soggetti esterni.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i soggetti esterni possono includere:

- fornitori, consulenti, agenti, partner;
- ex-dipendenti;
- clienti o utenti dei servizi di C&C.

### 2.2 I SOGGETTI SEGNALATI

Le Segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, collaboratori non subordinati della suddetta società, nonché i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la società e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita di cui si sia venuti a conoscenza.

## 3 CONTENUTI MINIMI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

#### 3.1 CONTENUTI MINIMI

Al fine di permettere un proficuo uso della segnalazione questa dovrebbe avere i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo, per quanto conosciuti, in cui sarebbero stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo ecc...)
- Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti: qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento fraudolento o contrario al Codice Etico.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti



ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

## 3.2 MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate compilando la sezione dedicata del sito web <a href="https://www.cieccisrl.it">www.cieccisrl.it</a> all'invio di segnalazione.

I fatti segnalati saranno oggetto di analisi, verifiche e valutazione da parte del destinatario della segnalazione, ovvero l'Organismo di Vigilanza.

#### 4 VALUTAZIONE E INDAGINI

Per tutte le segnalazioni ricevute il destinatario è responsabile di:

- Effettuare una valutazione;
- Formalizzare le valutazioni e le decisioni prese in apposite relazioni intermedie o finali a completamento delle indagini svolte;
- Archiviare le proprie relazioni e i documenti a supporto.
- Le decisioni del destinatario possono concretarsi, a seconda dei casi, in archiviazione senza rilievi, in raccomandazioni di azioni correttive, in proposte di provvedimenti disciplinari per i soggetti coinvolti, con informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ovvero con trasmissione alle funzioni competenti.
- Il destinatario può decidere di informare il responsabile operativo competente del ricevimento della segnalazione.
- Nello specifico il destinatario archivia le segnalazioni:
- (I) non rientranti nella definizione di cui alla presente procedura inoltrando le stesse, se necessario, alle altre Direzioni/Funzioni aziendali;
- (II) palesemente infondate o in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alle stesse o relative a fatti già noti e oggetto di azioni già in essere.
- Il destinatario può proporre opportune sanzioni per segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione.
- Per le segnalazioni relative a fatti rilevanti il destinatario può eventualmente attivare ulteriori attività di verifica con il supporto di società esterne specializzate in funzione della rilevanza e della tipologia della segnalazione.

### 5 PRINCIPI GENERALI E TUTELE

La corretta gestione del canale Whistleblowing supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno della C&C.



Tale scopo può essere raggiunto solo se i Soggetti Segnalanti hanno a disposizione non solo i mezzi di comunicazione ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di vedere la propria segnalazione inascoltata.

Di seguito si riportano nel dettaglio i principi e le tutele che C&C si impegna a garantire.

#### 5.1 PRINCIPIO DI NON-ESCLUSIONE

C&C garantisce di analizzare tutte le Segnalazioni ricevute. Per ogni Segnalazione sarà inviato idoneo feedback al Segnalante (laddove il canale e/o le modalità di segnalazione lo consentano), che potrà riguardare lo stato d'avanzamento dell'istruttoria, suoi risultati e le eventuali azioni intraprese.

### 5.2 TUTELA DEL SEGNALANTE

C&C tutela il Soggetto Segnalante - che denuncia i comportamenti illeciti all'Organismo di Vigilanza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Contabile - contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla Segnalazione. La Segnalazione non potrà costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante stesso.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Soggetto Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

## 5.3 TUTELA DEL SEGNALATO

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e al fine di impedire delazioni, diffamazioni, o la divulgazione di dati personali sensibili del Soggetto Segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, le Segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità disciplinare, civile e/o penale a carico del Segnalante.

### 5.4 SANZIONI

Sono sanzionabili i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie nei confronti del segnalante
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della

riservatezza dell'identità del Segnalante

• il soggetto che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte da C&C, è risultato aver posto in essere atti illeciti (di frode o di corruzione) o più in generale attività non in ottemperanza al sistema delle procedure aziendali anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare dei contratti collettivi di lavoro.



È inoltre sanzionabile la Società qualora non adotti procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

Infine, qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito da parte di un dipendente, la società potrà presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (es. un fornitore) la Società potrà procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

## 5.5 CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

Qualora si tratti di segnalazioni nominative, C&C garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del Soggetto Segnalante. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Soggetto Segnalante può non essere rispettata quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori; in tale caso C&C si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del Segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria

in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo)

- l'identità del Segnalante è indispensabile per la difesa del Segnalato
- l'identità del Segnalante è necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

#### 5.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare la C&C garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

• È resa disponibile dalla C&C l'informativa privacy, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nella quale sono indicate, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati personali, i soggetti interni incaricati del trattamento, le categorie e gli uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della Segnalazione, i tempi di conservazione dei dati, nonché i diritti esercitabili dal Segnalante con riferimento ai propri dati personali;



- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti: segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate.
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente;
- l'esercizio del diritto di accesso da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy) ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo la malafede di quest'ultimo.